

Prot. PG/07/2157

Bologna 23/1/07

Oggetto: Parere in merito al rilascio di attestazione del possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame teorico-pratico di cui alla L.n.1/90 attività di estetista

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla CPA di Bologna in data 14 marzo 2006 prot. n. 9020 in merito all'oggetto, nella seduta del 19 dicembre 2006 ha deciso quanto di seguito.

La CPA di Bologna, facendo riferimento alla L.n.1/90 e alla L.R. n.32/92, chiede alla CRA di voler fornire chiarimenti in merito alla correttezza della procedura applicata. La CRA si è già espressa in merito in un parere del 30/04/2003 secondo il quale la L.n.1/90 usa il verbo "conseguire" agli articoli in cui tratta dei percorsi formativi per l'ottenimento della qualifica di estetista pertanto la norma induce a ritenere del tutto superato il rilascio da parte della CPA della qualificazione professionale, in quanto la stessa deve considerarsi "conseguita automaticamente "et ope legis", in presenza dei presupposti e requisiti richiesti alle lette a), b), c) della Legge.

Le CPA, pertanto, una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e pretesi dalla legge, non emette alcun provvedimento di qualificazione professionale, ma si limita semplicemente a prendere atto e, quindi ad attestare che il titolare o i contitolari dell'impresa, hanno conseguito tale qualifica per aver espletato positivamente taluni degli itinerari alternativi previsti alle lette a), b), c) dell'art. 3 L.n. 1/90.

Il Presidente della CRA
Gluco Cavassini

Bologna, 13/03/2006

OGGETTO: richiesta di precisazioni in merito al rilascio di attestazione del possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame teorico-pratico di cui alla L. 1/90 - attività di estetista.

Si fa riferimento alla L. 1/90 e alla L.R. 32/92 secondo le quali, la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto da:

- a) svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni (600 ore), seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno o da un anno di lavoro;
- b) un periodo di apprendistato seguito da un anno di lavoro qualificato, concluso da un corso di formazione teorica (300 ore);
- c) un periodo non inferiore a tre anni di lavoro qualificato, seguito dal corso di formazione teorica (300 ore).

Si rammenta che, come previsto dalla L.R. 32/92 art. 2 comma 4, per accedere al corso di cui alle lettere b) - c) di 300 ore l'interessato deve chiedere alla CP A, attestato del possesso dei requisiti per l'ammissione al corso di formazione teorica. Procedura che viene regolarmente applicata dall'ufficio scrivente.

Nel caso di cui alla lettera a) ed in presenza di un anno di lavoro in cui l'interessato deve sostenere l'esame teorico-pratico, la legge 32/92 non prevede la modalità con la quale il soggetto deve essere ammesso all'esame finale e le scuole di formazione hanno chiesto alla CPA la possibilità di rilasciare un'attestazione di possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'esame.

Considerato che la modalità richiesta per la lettera a) risulta essere uguale a quella già seguita per le lettere b) e c), la CP A nella riunione del 27/02/2006 ha ritenuto corretto soddisfare quanto richiesto dalle scuole di formazione, rilasciando un'attestazione relativa al possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'esame.

Nella necessità di uniformare gli indirizzi comuni a livello regionale, si richiede a code sta Spettabile Commissione di voler fornire chiarimenti in merito alla correttezza della procedura applicata.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.